



COMUNE DI LIMBADI

Provincia di Vibo Valentia

REGOLAMENTO RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE

di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016

Approvato con Deliberazione del C.S. n° 12 del 18/09/2018



COMUNE di LIMBADI

Provincia di Vibo Valentia

INDICE

- Art. 01 - Oggetto del regolamento, obiettivi e finalità
- Art. 02 - Ambito di applicazione
- Art. 03 - Costituzione del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione
- Art. 04 - Calcolo del fondo per funzioni tecniche (FFT)
- Art. 05 - Calcolo del fondo per l'innovazione (FI)
- Art. 06 - Conferimento degli incarichi
- Art. 07 - Incentivo per funzioni tecniche
- Art. 08 - Liquidazione del FFT del singolo intervento tra le varie attività
- Art. 09 - Esclusione e riduzioni dall'incentivo
- Art. 10 - Rapporti con altri Enti pubblici
- Art. 11 - Proprietà dei progetti
- Art. 12 - Orario di lavoro e spese accessorie
- Art. 13 - Oneri a carico dell'Amministrazione
- Art. 14 - Norme finali
- Art. 15 - Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto del regolamento, obiettivi e finalità

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito denominato "codice") e si applica nei casi di svolgimento di funzioni tecniche svolte a cura di personale interno, esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture.
2. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente Regolamento individuano:
 - a) i criteri di graduazione dell'incentivo in rapporto all'entità delle opere da realizzare e/o delle forniture e/o servizi;
 - b) I soggetti beneficiari e le funzioni ammesse;
 - c) le modalità di riparto dell'incentivo relativamente alle funzioni tecniche ricoperte.
2. Le somme di cui all'art. 113 del codice, sono costituite dalla percentuale del 2% dell'importo posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, del lavoro o del servizio come meglio indicato nei successivi commi.
3. In caso di contratti misti, l'incentivo di cui all'art. 1 è calcolato sull'intero importo posto a base di gara, al netto dell'IVA, ed è corrisposto per lo svolgimento delle funzioni tecniche relative alla componente lavori ed alle componenti servizi e forniture, per il corrispondente importo degli stessi.
4. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le funzioni tecniche ricoperte da dipendenti pubblici, così come descritte al comma 2 dell'art. 113 del codice e di seguito dettagliate:
 - a) responsabile unico del procedimento;
 - b) direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
 - c) collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
 - d) collaudatore statico;

- e) verifica preventiva della progettazione;
- f) ulteriori funzioni ricoperte dal personale tecnico o amministrativo che partecipa mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, quali:
 - programmazione della spesa per investimenti anche mediante la predisposizione di atti e documenti di indirizzo sia tecnico che procedurale;
 - verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando;
 - controllo della fase di esecuzione dei contratti pubblici, anche attraverso la supervisione e coordinamento delle fasi di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza.

4. L'incentivo è riconosciuto solo se gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sulle somme a base d'asta sono previste nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura. La liquidazione del fondo sarà effettuata distintamente per ciascuna fornitura, servizio, opera o lavoro, previo accredito dell'importo da parte dell'Ente erogatore del finanziamento se diverso dal Comune.

Art. 3 - Costituzione del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione

1. A valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori pubblici (comprese le operazioni in partenariato pubblico privato), servizi e forniture, l'Ente destina, mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio, ad un "**fondo incentivante per la funzione tecnica e l'innovazione**", la percentuale del 2% dell'importo attività posto a base di gara, al netto dell'IVA, anche se l'affidamento avviene tramite procedura negoziata.
2. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
3. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

Art. 4 - Calcolo del fondo per funzioni tecniche (FFT)

1. L'80 per cento delle risorse finanziarie del Fondo va a costituire il Fondo per Funzioni Tecniche ed è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri adottati nel presente Regolamento, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati delle funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma 2 del d.lgs. 50/2016, così come meglio dettagliate all'art. 2 comma 4 del presente regolamento.
2. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.
3. Per le attività finanziate con risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata la parte destinata al FFT è pari al 100%.

Art. 5 - Calcolo del fondo per l'innovazione (FI)

1. Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti d'innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
2. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 6 - Conferimento degli incarichi

1. Al fine di attivare le procedure relative ad ogni singolo appalto o atto di programmazione, il Responsabile di Area cui compete finanziariamente l'intervento, per le seguenti attività:

- programmazione della spesa per investimenti;
- verifica preventiva dei progetti;
- predisposizione e controllo delle procedure di bando;
- esecuzione dei contratti pubblici;
- responsabile unico del procedimento;
- direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- collaudatore statico;
- esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;

contestualmente alla nomina del responsabile unico del procedimento (RUP), costituisce con apposito provvedimento il "Gruppo di lavoro", formato da personale interno (e, se necessario, a seguito di accertata indisponibilità di personale interno, da dipendenti di altri Enti pubblici) secondo i seguenti criteri:

- a) limiti di professionalità dati dalla normativa vigente;
- b) specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica a cui la spesa si riferisce; la competenza e la composizione del gruppo devono essere adeguate alle specifiche tecniche e alla complessità dell'appalto o dell'affidamento, nonché alle competenze professionali necessarie a garantire la qualità e la funzionalità dell'attività del gruppo;
- c) i componenti del gruppo sono individuati tra il personale interno all'Ufficio responsabile della procedura. Il coinvolgimento di personale di altro ufficio/Ente, ritenuto opportuno sulla base di necessità collaborative ed a seguito di accertata indisponibilità di figure professionali interne, nonché di specifiche dell'appalto o dell'atto di programmazione e delle eventuali competenze ad esso ascrivibili, è subordinato all'assenso del dirigente di tale Ufficio/Ente;
- d) allo stesso dipendente possono essere assegnati più incarichi nell'ambito della medesima procedura di appalto o programmazione, qualora ne abbia le relative competenze.

2. In assenza di provvedimento espresso di nomina del RUP, l'incarico di RUP si intende ex lege attribuito al Responsabile di Area che ne darà atto nei rispettivi

provvedimenti.

3. Il soggetto che effettua le nomine può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento, accerta l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e stabilisce l'attribuzione della quota di fondo spettante, in correlazione alle prestazioni espletate ed alla causa della modifica o della revoca.

4. Nel provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche sono indicati i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme di legge e dalle relative norme regolamentari. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

5. Il titolare di ogni incarico è responsabile dei danni subiti dall'Amministrazione in conseguenza di errori o omissioni che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione o l'utilizzazione del servizio, della fornitura, dell'opera o del lavoro.

6. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, subprocedimento o attività. I collaboratori sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, svolgono materialmente parte o tutto l'insieme di atti e funzioni che caratterizzano l'attività stessa.

7. Gli atti ed elaborati prodotti saranno sottoscritti dai tecnici incaricati che ne assumono la responsabilità professionale, ciascuno per le proprie competenze.

Art. 7 - Incentivo per funzioni tecniche

1. In caso di appalto di lavori, l'incentivo di cui al precedente art. 4 è attribuito in ragione del 1,6% (pari all'80% del 2%) dell'importo a base di gara ed è ripartito, con le modalità di cui alla **Tabella A**.

2. In caso di appalto di servizi o di forniture, al RUP, al direttore della esecuzione del contratto, all'incaricato della verifica di conformità, nonché al personale impiegato quale collaboratore amministrativo, si applicheranno le aliquote di cui alla

tabella A, decurtate del 20%.

3. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economia di spesa.
4. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale.
5. Il compenso al RUP ed ai suoi collaboratori è dovuto anche in caso di progettazione e/o direzione lavori ovvero di direzione dell'esecuzione del contratto affidata/e all'esterno.
6. In assenza degli incarichi relativi alla sicurezza e/o al collaudo le relative quote sono ripartite, nel modo seguente:
 - una quota del 20% al Responsabile unico del procedimento;
 - una quota del 80% al Direttore dei Lavori.
7. Nell'ambito della quota spettante all'Ufficio Direzione dei Lavori, gli importi da corrispondere al direttore operativo e/o all'ispettore di cantiere viene stabilita dal Responsabile Unico del Procedimento sentito il Direttore dei Lavori. In assenza delle prestazioni di direttore operativo e/o di ispettore di cantiere la quota è attribuita interamente al direttore dei lavori.
8. Il mancato avvio dei lavori/servizi, o la mancata acquisizione delle forniture non preclude l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite, a condizione che si sia pervenuti all'approvazione del bando o all'avvio della procedura di gara; in questo caso le funzioni del RUP e dei suoi collaboratori saranno compensate nella misura del 50% dell'aliquota spettante.
9. Qualora si rendesse necessario ridurre o incrementare (in tal caso con parte della quota spettante al RUP) la quota spettante ai collaboratori, o ad altri responsabili che collaborano con il RUP, sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva degli stessi, tale scelta andrà adeguatamente motivata. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al RUP o altri responsabili che abbiano fornito collaborazione al RUP.

Art. 8 - Liquidazione del FFT del singolo intervento tra le varie attività

La liquidazione dell'incentivo avviene come segue:

- RUP e collaboratori: 50% ad avvenuta indizione procedura di affidamento e 50% ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo o regolare esecuzione o di conformità;
- Ufficio direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione: 100% ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo o regolare esecuzione o di conformità;
- collaudatore: 100% ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo.

Art. 9 - Esclusione e riduzioni dall'incentivo

1. Il RUP ed ogni altro componente del gruppo di lavoro che violi gli obblighi posti a suo carico dalle disposizioni normative e regolamentari regionali e statali, o non svolga i compiti ad esso assegnati con la dovuta diligenza, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo ed è revocato dall'incarico con provvedimento del Responsabile di Area.
2. Lo svolgimento delle funzioni incentivate dal presente Regolamento dovrà avvenire secondo le priorità e le scadenze indicate dall'Amministrazione nei propri atti di programmazione o con specifici provvedimenti, salvo oggettive cause non imputabili ad inerzia degli uffici. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 si stabilisce che l'incentivo erogato ai sensi del presente regolamento verrà ridotto nei seguenti casi:
 - a) Incremento di costo dell'opera appaltata;
 - b) Incremento dei tempi di esecuzione.
3. La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera, riducendo la relativa percentuale di spettanza del fondo del 5%.
4. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo sarà effettuata, in proporzione, in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.

5. Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
- a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
 - c) ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale per ritardo.

Art. 10 - Rapporti con altri Enti pubblici

1. È possibile, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, istituire gruppi di lavoro con dipendenti di altri Enti pubblici, secondo le modalità previste dall'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; nel caso di specie i dipendenti di altri Enti pubblici (in posizione di distacco o comando) partecipano alla ripartizione del Fondo Incentivante.

Nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.

2. I dipendenti dell'Ente che richiedessero al medesimo l'autorizzazione a far parte di un gruppo di lavoro in un altro Ente pubblico, saranno autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza dello stesso.
3. Per tali dipendenti, il compenso da corrispondersi sarà determinato sulla base delle aliquote individuate nei regolamenti adottati dalle singole Amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti.

Art. 11 - Proprietà dei progetti

I progetti elaborati dal personale interno restano di proprietà piena ed esclusiva dell'Amministrazione Comunale che potrà apportarvi tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie nel rispetto delle leggi vigenti.

Art. 12 - Orario di lavoro e spese accessorie

Le attività interne disciplinate dal presente Regolamento vengono svolte durante e fuori il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati (rilievi, digitalizzazioni, copie, ecc...) rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici.

Art. 13 - Oneri a carico dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione comunale si impegna a stipulare in nome e per conto dei dipendenti interni assoggettati al presente Regolamento la polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale, come previsto dalla normativa vigente.
2. L'onere dell'eventuale iscrizione all'Albo Professionale competente è a carico dell'Ente che provvederà al rimborso delle spese sostenute dal dipendente previa presentazione della ricevuta di versamento. Ai dipendenti ai quali, nei modi e termini stabiliti dall'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, venga consentito, previa autorizzazione, di svolgere attività professionale esterna, il rimborso delle spese sostenute per l'iscrizione all'Albo professionale è effettuato nella misura del 50%.

Art. 14 - Norme finali

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e alle disposizioni vigenti in materia. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in leggi sia nazionali che regionali.

Art. 15 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento si applica alle attività avviate dopo il 19.04.2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 e quindi da calcolare ai progetti esecutivi (o all'ultimo livello di progettazione da porre a base di gara) approvati dopo il 19.04.2016 nonché ai contratti affidati dopo il 19.04.2016.
2. Per tutte le attività svolte fino al 19.04.2016, gli incentivi verranno invece

liquidati secondo la disciplina previgente, di cui al regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 30/10/2007.

TABELLA A

Funzione tecnica	Incarico	Aliquota %
Responsabile del Procedimento	Negli appalti di lavori, servizi e forniture e nelle concessioni, il RUP svolge i compiti fondamentali per le varie fasi del procedimento di affidamento e dell'esecuzione del contratto, anche attraverso il coordinamento di tutte le risorse a disposizione, e gli interventi finalizzati ad assicurare l'unitarietà dell'intervento, il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei costi previsti, la qualità della prestazione e il controllo dei rischi.	35
Verifica preventiva della progettazione	I soggetti incaricati accertano l'unità progettuale, verificando la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità.	5
Ufficio di direzione dei lavori		42
	Direttore dei lavori (compreso eventuale certificato di regolare esecuzione), Direttore operativo e ispettore di cantiere	32
	Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione	10
Collaudo		10
	Collaudo tecnico-amministrativo	6
	Collaudo statico	4
Collaboratori amministrativi per la fase di programmazione, gara e di esecuzione		8
		100%